

Senato della Repubblica

Legislatura 17^a - 11^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 132 del 17/02/2015

Schema decreto legislativo su ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che esso è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri da 1) a 5), e comma 4, lettera *p*) della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutato che esso introduce nuovi strumenti di sostegno al reddito, riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali con l'introduzione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'assegno di disoccupazione (ASDI);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 1, si ritiene opportuno che il Governo, onde evitare penalizzazioni, inserisca una norma che armonizzi la coesistenza tra il nuovo regime NASpI e la fase transitoria dell'indennità di mobilità, regolamentata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92. Infatti, in base a tale fase transitoria, l'indennità di mobilità per gli anni 2015 e 2016 verrà corrisposta con durate decrescenti, ma comunque sempre superiori alle durate dell'ASpI, fino ad uniformarsi ad essa nel 2017. Con il passaggio da ASpI a NASpI - che fino a tutto il 2016 avrà durate massime di 24 mesi - molti dei lavoratori ai quali spetterebbe l'indennità di mobilità (quelli con età inferiore ai 50 anni) si troverebbero ad avere trattamenti di durata inferiore a quelle della NASpI.

Quanto all'articolo 5, comma 1, si invita il Governo a innalzare da 78 a 104 settimane la durata massima di fruizione della NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, in materia di condizionalità è necessario che sia una norma legislativa a fissare almeno i principi generali collegando il trattamento di disoccupazione all'adempimento della persona interessata degli obblighi conseguenti, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17.

Con riferimento all'articolo 12, comma 2, in merito alle esclusioni dal computo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni individuate dal precedente comma 1, si invita il Governo a specificare se, in tale fattispecie di esclusione, la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto determini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

In merito all'articolo 14, si suggerisce al Governo di chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma, che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Riguardo all'articolo 15, si nota che la nuova indennità (DIS-COLL) sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per i soggetti in esame e che quest'ultima

resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013. Sull'indicazione di tale termine, si chiede al Governo di specificare se il riferimento temporale è al 2013 o al 2014. Sarebbe opportuno inoltre un chiarimento dell'ambito di applicazione della suddetta disposizione relativamente al settore pubblico.

In merito all'articolo 16, che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI), si ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, in caso di perdita del beneficio, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti.

Sempre con riferimento all'articolo 16, si invita altresì il Governo ad investire più risorse sull'ASDI, in modo da rendere strutturale tale istituto, una volta terminata la fase sperimentale.

Con riguardo all'articolo 17, comma 2, che prevede un *voucher* di ricollocazione per i lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, si segnala al Governo l'esigenza di valutare l'opportunità di estendere la platea dei destinatari prevista dal decreto a tutte le lavoratrici e i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o che aderiscono all'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in materia di contratto a "tutele crescenti" (Atto Governo n. 134), nonché la possibilità di prevedere forme di coinvolgimento, anche economico-integrative, del datore di lavoro che ha licenziato.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, fermo restando il principio del riconoscimento all'Agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata della remunerazione sulla base dei risultati ottenuti, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di riconoscere all'Agenzia accreditata anche una quota fissa minima per le attività svolte "a processo". In riferimento alla legge n.183 del 2014, articolo 1, comma 4, lettere c) ed e), si ritiene che, analogamente a quanto previsto per i servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl, anche il contratto di ricollocazione rientri tra le competenze dell'Agenzia nazionale.

A proposito del contratto di ricollocazione, si evidenzia infine che la piena operatività dello stesso è subordinata all'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi dell'articolo 1, commi 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014, finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si sollecita quindi il Governo a provvedere quanto prima all'adozione dei suddetti decreti legislativi, tenendo conto del nuovo assetto costituzionale disegnato dall'Atto Camera n. 2613-A, che, in modifica dell'articolo 117 della Costituzione, prevede l'eliminazione della legislazione concorrente, e, nella seconda lettura alla Camera dei deputati, l'attribuzione esclusiva allo Stato delle competenze in materia di politiche attive del lavoro. Conseguentemente, con riferimento all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a intervenire sulla prevalenza del regime di autorizzazione nazionale per le politiche attive, confermando l'attuale regime di accreditamento su base regionale per le attività di formazione.